

Quali sono le misure restrittive in materia di contatto sociale che continueranno ad essere applicate?

Fino alle 18 aprile si applicano le seguenti misure restrittive in materia di contatto sociale: gli incontri negli spazi pubblici della propria abitazione sono consentiti tra i membri dello stesso nucleo familiare e di un ulteriore nucleo familiare fino ad un massimo di cinque persone. I minori fino all'età di 14 anni non vengono conteggiati. Le coppie, indipendentemente dalle condizioni abitative sono considerate come nucleo familiare. È ancora consentito incontrarsi con un ulteriore nucleo familiare (senza limiti di persone per tale nucleo) a cui può aggiungersi solo un'altra persona appartenente ad un ulteriore nucleo familiare. I minori che necessitano di assistenza possono essere accompagnati da persone provenienti dal proprio nucleo familiare; nell'ambito dell'esercizio dei diritti di visita ai figli minori, anche il genitore separato può essere accompagnato dai figli che necessitano di assistenza.

Le precedenti eccezioni al mantenimento del distanziamento minimo rimangono sostanzialmente invariate e sono definite nell'art. 2, paragrafo 2, dell'Ordinanza di prevenzione da Covid-19. Sono pertanto esentati, tra l'altro, i minori che giocano in un parco giochi, coloro che fanno uso del trasporto pubblico urbano (laddove è necessario essere muniti di mascherina medica) e gli accompagnatori e supervisori di minori e persone non autosufficienti.

Anche l'utilizzo di servizi di guida comunali o su base volontaria, ad esempio sul percorso per raggiungere i centri vaccinali, costituisce un'eccezione ai sensi dell'Ordinanza di prevenzione da Covid-19.

Quali regole si applicano in merito all'obbligo di indossare la mascherina?

L'obbligo di indossare una mascherina medica continua ad essere applicato in determinati luoghi. Mascherine mediche, ai sensi dell'Ordinanza di prevenzione da Covid-19, sono le cosiddette mascherine chirurgiche conformi alla norma EN 14683 (deve essere indicato sulla confezione di vendita) oppure le mascherine conformi agli standard KN95/N95 e FFP2. L'obbligo di indossare una mascherina medica sussiste indipendentemente dal mantenimento del distanziamento minimo

- all'interno di luoghi pubblici al chiuso di strutture commerciali, negli ambulatori medici e strutture similari atti all'erogazione di servizi medici;
- all'interno di luoghi pubblici al chiuso di musei, mostre d'arte, gallerie, castelli, fortezze, monumenti commemorativi e strutture similari, nonché in giardini zoologici e parchi faunistici;
- nel caso di manifestazioni educative ed esami in presenza consentiti che si svolgono in edifici e spazi chiusi;

- quando si utilizzano servizi di trasporto nell'ambito dei trasporti pubblici locali e loro strutture, nonché servizi comunali o su base volontaria, ad esempio per raggiungere i centri di vaccinazione;
- all'interno di spazi chiusi di altri mezzi di trasporto, ad eccezione dell'uso di veicoli privati e di veicoli destinati ai servizi di emergenza delle autorità di sicurezza quali vigili del fuoco, ambulanze e protezione civile;
- nella fruizione e fornitura di servizi di parrucchiere e di altre prestazioni e formazioni dove è necessario il contatto e dove pertanto non è possibile rispettare il distanziamento minimo;
- durante lo svolgimento di S. Messe e altri raduni religiosi, anche al proprio posto a sedere.

Secondo la legge federale (Ordinanza SARS-CoV-2 sulla sicurezza e la salute sul lavoro del Ministero federale del Lavoro e degli Affari Sociali del 21 gennaio 2021), vige anche l'obbligo di indossare una mascherina medica sul luogo di lavoro, laddove non è possibile rispettare il distanziamento minimo di 1,5 metri. In questo caso, è il datore di lavoro a dover fornire le mascherine mediche.

L'obbligo di indossare la mascherina (per lo meno una mascherina di comunità) permane in particolare nei seguenti luoghi, laddove, tuttavia, è sufficiente indossare una mascherina di comunità:

- all'interno di luoghi pubblici al chiuso, nella misura in cui questi siano accessibili anche a clienti o visitatrici/visitatori, con o senza controlli all'ingresso,
- nei mercati e presso punti vendita all'esterno similari,
- nelle immediate vicinanze di negozi al dettaglio, nei parcheggi e percorsi appartenenti a tali negozi, nonché nelle strade di accesso a tali strutture fino ad una distanza di dieci metri dall'ingresso delle strutture stesse.

In che misura si applica ai minori l'obbligo di indossare la mascherina?

I minori continuano ad essere esenti dall'obbligo di indossare la mascherina fino all'ingresso della scuola. Se una mascherina medica non si adatta correttamente ai minori di età inferiore ai 14 anni, è sufficiente indossare una mascherina di comunità anche nei luoghi in cui è previsto l'utilizzo di una mascherina medica.

In che misura si applica l'obbligo di indossare la mascherina nei centri diurni per minori e nelle scuole?

- Nelle scuole vige l'obbligo di indossare una mascherina medica, laddove i minori fino alla classe 8 possono indossare una mascherina di comunità, nel caso in cui le mascherine mediche non si adattino (ancora) al viso.
- Negli asili nido l'obbligo di indossare la mascherina (in tal caso una mascherina medica) vige esclusivamente per gli adulti e solo se questi ultimi non possono mantenere il distanziamento minimo tra loro. Lo stesso vale anche per i genitori quando portano e vanno a prendere i propri figli.

Quando possono riaprire i parrucchieri e i centri estetici di pedicure? Cosa si applica per altre prestazioni di servizi?

L'erogazione di prestazioni di servizi in cui è indispensabile la vicinanza fisica e non risulta pertanto possibile osservare un distanziamento minimo di 1,5 metri dal cliente (in particolare servizi di parrucchiere, trattamenti viso, cosmetica, cura dei piedi, saloni di bellezza, manicure, massaggi, tatuaggi e piercing, ma anche di sartorie che eseguono riparazioni e che devono pertanto prendere le misure alla clientela) sono consentiti nel rigoroso rispetto dei requisiti igienici previsti dell'Ordinanza di prevenzione da Covid-19. Se la/il cliente non indossa in maniera appropriata una mascherina (ad esempio nel caso di un trattamento cosmetico al viso), tali servizi o prestazioni possono essere eseguiti solo se la/il cliente esibisce un test rapido o un test fai-da-te eseguito il giorno stesso e se il personale che effettua tali servizi e prestazioni è in possesso di un test rapido o un test fai-da-te eseguito nell'arco di ogni due giorni.

Quale contesto normativo è previsto per le strutture gastronomiche e le strutture ricettive alberghiere?

Ristoranti e trattorie rimangono chiusi e la medesima cosa vale in linea di principio anche per le mense aziendali e le mense negli istituti di istruzione.

Sono consentiti unicamente i servizi di asporto e di ritiro. In circostanze eccezionali, alle mense aziendali e alle mense negli istituti di istruzione è consentito svolgere la propria attività volta all'erogazione di pasti ai dipendenti o agli utilizzatori/alle utilizzatrici degli istituti di istruzione, offrendo tale servizio la garanzia di uno svolgimento affidabile dell'attività lavorativa ed istruttiva, che in caso contrario non potrebbe essere altrimenti garantito.

Sono inoltre vietati i pernottamenti a fini turistici. Sono considerati pernottamenti non turistici i pernottamenti di lavoro/servizio.

Cosa è previsto per il commercio al dettaglio?

Cosa è previsto per il commercio al dettaglio?

Per il commercio al dettaglio si applica quanto segue:

1. Restano aperti i negozi di alimentari, i servizi di ritiro e consegna, i negozi specializzati nella vendita di bevande, i chioschi, i mercati settimanali di alimentari, le farmacie, i centri sanitari, i centri medici, i negozi specializzati nella vendita di prodotti per neonati/bambini, le stazioni di servizio, le banche, le casse di risparmio, gli uffici postali, le edicole, i mercati di mangimi, i negozi di articoli per animali e le strutture sociali per la consegna di cibo. Le attività all'ingrosso sono aperte ai clienti all'ingrosso, laddove i clienti finali possono acquistare solo cibo. Anche i fioristi e altri punti vendita al dettaglio che vendono fiori recisi e piante in vaso deperibili a breve scadenza rimangono aperti, nella misura in cui le vendite si limitano a quanto sopra indicato, compresi i contestuali accessori.
2. Tutti gli altri punti vendita al dettaglio (compresi i negozi di cancelleria, le librerie e i centri giardinaggio) possono aprire nel rispetto di determinate restrizioni di accesso. Pertanto, il numero di clienti presenti contemporaneamente non può superare un cliente ogni quaranta metri quadrati della superficie di vendita. Inoltre, solo le/i clienti che hanno prenotato un appuntamento in precedenza possono avere accesso. L'appuntamento deve essere fissato per un periodo di tempo ben determinato in modo da facilitare l'eventuale tracciabilità.

I negozi di ferramenta e fai-da-te saranno aperti?

Sì. Anche in questo caso si applicano le aperture come nel caso del commercio al dettaglio.

Già fino ad ora era consentita l'attività dei negozi di ferramenta/fai-da-te e dei negozi che vendono prodotti per l'agricoltura per forniture ai commercianti e per i clienti privati la vendita di fiori recisi e piante in vaso deperibili a breve scadenza, nonché piante da orto e sementi (semi, cipolle, tuberi-seme di patata, ecc.).

Ora l'intero assortimento dei negozi di ferramenta/fai-da-te può essere messo a disposizione anche a clienti privati, ma solo nel rispetto delle restrizioni di accesso, come previsto per agli altri punti vendita al dettaglio che hanno appena riaperto: ad esempio, il numero di clienti presenti contemporaneamente non può superare un cliente ogni quaranta metri quadrati della superficie di vendita. Inoltre, solo le/i clienti che hanno prenotato un appuntamento in precedenza possono avere accesso. L'appuntamento deve essere fissato per un periodo di tempo ben determinato in modo da facilitare l'eventuale tracciabilità.

La vendita a distanza e il ritiro di articoli da parte dei/delle clienti sono consentiti?

Sì. Anche se tutti i negozi al dettaglio possono ora riaprire ai/alle clienti a determinate condizioni, la vendita a distanza e la consegna della merce ordinata sarà comunque consentita.

In quali circostanze viene reso possibile l'insegnamento musicale e artistico?

Continua ad essere consentito lo svolgimento di prove necessarie all'esercizio della propria professione. È inoltre consentito ai musicisti professionisti svolgere concerti ed esibizioni in assenza di pubblico ai fini della registrazione o trasmissione via radio e Internet.

Dall'8 marzo, le scuole di musica e arte sono autorizzate a offrire corsi di frequenza per gruppi fino a cinque studentesse/studenti.

Per quanto possibile, devono essere utilizzati ambienti di ampie dimensioni e le lezioni devono essere tenute in modalità ibrida e alternata.

Quale contesto normativo è previsto per le offerte di formazione e di aggiornamento professionale?

In linea di principio, non sono consentite tutte le offerte di formazione e di aggiornamento professionale, comprese le offerte compensative di istruzione primaria, nonché le offerte per l'integrazione, gli esami nei centri di istruzione per adulti e negli istituti di istruzione e formazione, nonché i programmi volti a garantire l'autosufficienza.

Sono tuttavia esclusi da tale divieto:

- lezioni individuali o altre offerte di formazione individuali all'esterno di ambienti chiusi;
- lezioni in presenza per le/gli alunne/i che frequentano le classi dell'ultimo anno di corsi per il conseguimento di diplomi riconosciuti dallo Stato per studi secondari;
- lezioni in presenza per le classi all'ultimo anno in preparazione di un esame professionale;
- esami in presenza per il conseguimento di una qualifica professionale ed esami inerenti l'integrazione, nonché le misure preparatorie se non possono essere ricollocati per motivi di diritto o di fatto o laddove un trasferimento dell'esaminando risulti essere non ragionevolmente ammissibile;
- offerte di apprendimento extra-curricolari finanziate con fondi pubblici per gli/le alunni/e delle scuole ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza sull'assistenza Covid, nella misura in cui tali offerte siano attuate sulla base delle direttive sulla promozione di

apprendimento extra-curricolari e di assistenza in tempi di Coronavirus, volte a ridurre gli svantaggi dovuti alla pandemia.

Dall'8 marzo si aggiungono:

- offerte di tutorato in presenza per gruppi di non più di cinque alunni/e;
- offerte in presenza fornite da istituzioni di assistenza sociale e giovanile per gruppi fino a cinque alunni/e all'aperto per gruppi fino a 20 minori di età fino ai 14 anni.

Per queste eccezioni devono essere rigorosamente rispettate le misure di distanziamento e di protezione. Inoltre, per quanto possibile, devono essere utilizzati ambienti di ampie dimensioni e le lezioni devono essere tenute in modalità ibrida e alternata.

Che misure si applicano per le scuole guida?

È consentito lo svolgimento dell'attività di scuole guida, scuole di volo e scuole nautiche. Il requisito del distanziamento minimo non si applica all'istruzione pratica, in base alla quale solo alunni/e, insegnanti, candidati/e ed esaminatori possono essere presenti nel veicolo o nella cabina di pilotaggio dell'aeromobile. Tali persone devono indossare almeno una mascherina FFP2.

Le università e gli istituti che offrono programmi informali di apprendimento/formazione nel settore pubblico rimarranno aperti?

L'insegnamento e lo svolgimento di esami nelle università e negli istituti per professioni sanitarie sono consentiti nel rispetto dei requisiti della legge sulla protezione dalle infezioni. Le lezioni e i corsi d'apprendimento sono consentiti in presenza unicamente se lo svolgimento a distanza o la posticipazione dovessero comportare gravi svantaggi per gli/le alunni/e.

Gli esami in presenza e le azioni preparatorie sono consentiti unicamente se non possono essere altrimenti rimandati per motivi impellenti o se un rinvio risultasse inammissibile per i/le candidati/e agli esami.

In linea di principio non sono consentite in presenza le manifestazioni didattiche interne, compresi gli esami connessi nell'ambito dei servizi preparatori e della formazione professionale di ogni genere e grado presso università, scuole, istituti e strutture similari, a cui si aggiungono i tribunali e le autorità pubbliche. Viene qui escluso l'insegnamento in presenza per gli/le alunni/e che frequentano l'ultimo anno e nel caso della formazione non pluriennale nella fase finale della formazione prima dell'esame finale o di carriera. In tal caso devono essere utilizzati spazi il più possibile ampi.

Esiste l'obbligo di Home-office?

Il Ministero federale del Lavoro ha emanato un'ordinanza (Ordinanza SARS-CoV-2 sulla sicurezza e la salute sul lavoro del Ministero federale del Lavoro e degli Affari Sociali del 21 gennaio 2021) che stabilisce che i datori di lavoro sono tenuti a consentire ai propri dipendenti l'Home-office ovunque questo sia possibile. L'obiettivo è quello di ridurre i contatti sul posto di lavoro e quelli lungo il percorso per raggiungere il posto di lavoro. L'ordinanza entrerà in vigore a breve.

Quali regole si applicano per le strutture destinate agli sport ricreativi e amatoriali?

Già dal 22 febbraio sono consentiti anche gli sport in strutture sportive all'aria aperta. Questo valeva da allora unicamente per gli sport individuali, in coppia o con i membri di un nucleo familiare, e ora, dall'8 marzo, è stato ammesso un numero fino a cinque persone provenienti da un massimo di due nuclei familiari diversi. Anche gruppi fino a 20 minori di età compresa fino a 14 anni, con un massimo di due allenatori o supervisori, possono praticare sport all'aria aperta.

All'interno di questi gruppi, durante gli esercizi sportivi, non è necessario rispettare alcun distanziamento minimo. Ma tra gruppi diversi o altre singole persone presenti nella struttura sportiva va rispettato il distanziamento minimo di 5 metri.

Dal 22 febbraio 2021 è consentito anche l'allenamento sportivo per lezioni private nelle strutture sportive all'aperto. Non è consentito l'uso di aree comuni, compresi gli spogliatoi e le docce degli impianti sportivi.

Non sono ancora attualmente consentite le attività di palestre, piscine e strutture similari.

Cosa è previsto per le istituzioni culturali?

Fino al 18 aprile 2021 sono vietati concerti e spettacoli in teatri, sale d'opera e da concerto, sale cinematografiche e altre strutture culturali pubbliche o private. Tali eventi sono consentiti all'aperto solo se gli artisti osservano una distanza minima di 2 metri e gli spettatori seguono l'evento dalla propria abitazione (i cosiddetti concerti in vetrina).

Quali regole si applicano per i musicisti professionisti?

Continua ad essere consentito lo svolgimento di prove necessarie all'esercizio della propria professione. È inoltre consentito ai musicisti professionisti svolgere concerti ed esibizioni in assenza di pubblico ai fini della registrazione o trasmissione via radio e Internet.

Cosa è previsto per i centri ricreativi e le attività di intrattenimento?

Anche in tale ambito sono state effettuate alcune modifiche.

Continua a non essere consentita la frequentazione di:

- piscine e parchi acquatici (ad eccezione delle lezioni di nuoto per principianti con gruppi di al massimo cinque bambine/i), saune, terme e strutture similari,
- parchi gioco al coperto e strutture similari per il tempo libero,
- sale da gioco, casinò e strutture similari,
- club, discoteche e strutture similari,
- case di tolleranza, luoghi di prostituzione e strutture similari,
- escursioni con navi, carrozze, ferrovie storiche e strutture similari.

L'apertura dei centri solarium è nuovamente consentita nel rispetto dei requisiti igienici previsti dall'Ordinanza, poiché in questo caso il servizio non viene fornito da persona a persona.

Nei punti di raccolta di scommesse e nei centri di scommesse è consentita solo l'attività di raccolta di biglietti, scommesse e così via. Non è consentito sostare all'interno di detti centri o punti di raccolta (ad esempio per seguire i giochi e gli eventi legati alle scommesse).

Dall'8 marzo, tuttavia, è possibile visitare musei, mostre d'arte, gallerie, castelli, fortezze, monumenti commemorativi e strutture similari, previa prenotazione su appuntamento, laddove sia garantita una facile tracciabilità. All'interno di ambienti chiusi, il numero di visitatori presenti contemporaneamente non può superare una persona ogni 20 metri quadrati della superficie aperta ai visitatori.

Allo stesso modo, sono nuovamente consentite le visite nei giardini zoologici e parchi faunistici, con obbligo di previa prenotazione degli appuntamenti e nel rispetto della garanzia di tracciabilità. Anche in questo caso, il numero di visitatori presenti contemporaneamente negli spazi chiusi non può superare una persona ogni 20 metri quadrati.

Gli eventi e le riunioni sono nuovamente consentiti?

No, non ancora. Gli eventi e le riunioni non contemplati dalle disposizioni specifiche dell'Ordinanza di prevenzione da Covid non sono momentaneamente consentiti.

Sono tuttavia ammessi, alle condizioni che devono essere ponderate caso per caso:

- riunioni in conformità alla Legge tedesca sulle riunioni (ad esempio dimostrazioni)
- eventi volti al soddisfacimento delle necessità primarie alla popolazione, a mantenere la sicurezza pubblica e l'ordine o a garantire servizi di interesse generale (ad esempio anche riunioni di partito per l'istituzione di candidati alla circoscrizione elettorale o donazioni di sangue)
- riunioni di organi statutari legalmente previste dell'amministrazione autonoma comunale
- riunioni di organi statutari legalmente previste, quali società, partiti, congregazioni o associazioni di proprietari di immobili che non possono essere effettuate in modalità digitale
- cerimonie funebri incluso il precedente rito commemorativo
- matrimoni civili
- funzioni religiose.

Quali regole si applicano per le S. Messe e per lo svolgimento di altre funzioni religiose?

Le chiese e le comunità religiose formuleranno le proprie decisioni tenendo conto dello scenario pandemico locale e in che misura le riunioni potranno essere tenute in presenza, informandone le autorità locali. Provvederanno a garantire il rispetto del distanziamento sociale minimo, limitando il numero di partecipanti e introducendo l'obbligo di notifica per quegli incontri dove si prevede un numero di partecipanti che potrebbe portare alla saturazione delle capacità ricettive, al tempo stesso faranno rispettare ai partecipanti l'obbligo di indossare anche nei posti a sedere una mascherina medica (le cosiddette mascherine chirurgiche o le mascherine che soddisfano gli standard delle normative europee KN95/N95 o FFP2), raccoglieranno i dati di contatto dei partecipanti e si asterranno dall'eseguire canti corali.

I regolamenti nell'ambito dello svolgimento di funzioni religiose, incontri, raduni o eventi con finalità religiose che saranno redatti dalle chiese e dalle comunità religiose ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'Ordinanza di prevenzione da Covid-19 dovranno essere sottoposti:

- alla Cancelleria di Stato del Land Renania Settentrionale-Vestfalia da parte di chiese e altre organizzazioni ombrello di comunità religiose. A tal fine, **ESCLUSIVAMENTE LE CHIESE E LE ALTRE ORGANIZZAZIONI OMBRELLO DI COMUNITÀ RELIGIOSE** possono rivolgersi via e-mail a: [Referat I B3@stk.nrw.de](mailto:Referat_I_B3@stk.nrw.de)
- ai rispettivi Comuni da parte di comunità che non appartengono ad alcuna chiesa o organizzazione ombrello.

Le comunità appartenenti ad una chiesa o un'organizzazione ombrello sono tenute a coordinare i propri concetti di prevenzione all'interno della rispettiva chiesa o organizzazione ombrello.

Che cos'è il freno di emergenza per arginare l'epidemia di Covid?

Se in un circondario o in una città extra circondariale l'incidenza settimanale è superiore a 100 nuovi contagi per tre giorni consecutivi, viene attivato il cosiddetto freno di emergenza Covid il secondo giorno lavorativo successivo.

In questo caso, le aperture effettuate vengono annullate e si applicano nuovamente restrizioni più severe. Ad esempio, solo le persone appartenenti ad un unico nucleo familiare possono incontrarsi al massimo con una persona appartenente ad un altro nucleo familiare. Viene inoltre interdetta l'attività dei punti vendita di prodotti non indispensabili, ad eccezione della consegna e del ritiro di merci ordinate. Lo stesso vale, ad esempio, per le prestazioni di servizi che presuppongono un contatto fisico, ad eccezione di prestazioni mediche indispensabili, dei servizi di parrucchiere e dei centri estetici di pedicure. Se l'incidenza scende al di sotto di 100 contagi per tre giorni consecutivi, le misure restrittive vengono nuovamente abolite.

Oltre a ciò, è prevista l'opzione di test formulata di recente per i comuni interessati. Ciò significa che i comuni possono decretare, a seguito di decisioni di portata generale e d'intesa con il Ministero per il lavoro, la sanità e gli affari sociali (MAGS), che l'utilizzo delle suddette offerte che prevedono un test rapido giornaliero in cui venga confermato l'esito negativo, sia lecito in considerazione delle normative finora vigenti. Il prerequisito è un'offerta sufficientemente commisurata volta a garantire l'esecuzione di test gratuiti per i cittadini. Ciò non pregiudica le misure più restrittive in materia di contatto sociale che continuano ad essere applicate nei comuni a seguito di detta decisione di portata generale.

I regolamenti previsti per i circondari e le città extra circondariali sono consultabili in dettaglio al link: [Panoramica sulle misure](#)

Avete domande relative all'Ordinanza di prevenzione da Covid-19?

In tal caso potete rivolgervi all'indirizzo e-mail di seguito riportato: corona@nrw.de